

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4370

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare,
DI BENEDETTO, NAVA, CORTELLONI e CIMMINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1999

Istituzione della provincia di San Severo

ONOREVOLI SENATORI. — In Puglia, alle profonde trasformazioni economiche, territoriali, sociali e culturali che vi sono state dall'Unità ad oggi, non ha fatto riscontro una adeguata revisione delle circoscrizioni provinciali.

Basti pensare alla provincia di Foggia che, rappresentando una fra le più vaste province italiane, occupa l'intero settore settentrionale della regione Puglia, confinando addirittura con tre regioni: Molise, Campania e Basilicata.

È vero che con le regioni suddette ha instaurato e sviluppato positivi processi di interrelazione indiscutibili ed importanti da un punto di vista socio-economico, ma è altrettanto vero che proprio a causa delle vaste dimensioni dell'attuale provincia ha creato un «vuoto» impedendo di fatto un'impostazione razionale rispetto a progetti di sviluppo adeguati per queste realtà.

Il presente disegno di legge, analogo per forma e sostanza ad una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Fabio Di Capua, di cui vuole rappresentare un rafforzativo o aggiuntivo, è rivolto a superare questa incongruenza. Si vuole infatti istituire la nuova provincia di San Severo utilizzando la legge di riforma delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142) che rilancia la funzione della provincia riconfermandola come ente fondamentale tra il comune e la regione al fine di accrescere e valorizzare le proprie competenze.

Detta legge prevede una serie di criteri e di indirizzi per la creazione di nuove province tendenti a far assumere sempre più a queste ultime un ruolo centrale nei settori dell'economia, della cultura e del territorio. In questa prospettiva, il territorio interessato che si vuole costituire in provincia presenta

tutte le caratteristiche nonché i giusti requisiti per poter ambire a quanto richiesto.

L'area in questione possiede una sua unitarietà ed omogeneità storica, sociale, culturale ed economica entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente.

L'intero territorio di ogni comune ha una dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per attività produttive esistenti o possibili, che sicuramente potrà consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire un riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

L'istituzione della provincia che viene in queste sede proposta è destinata a realizzare l'unità degli indirizzi politico-programmatici e, al tempo stesso, a razionalizzare l'offerta dei servizi e ad attivare tutte le possibili forme associative, ivi compresa la mobilitazione dei soggetti pubblici e privati onde poter dare, con una nuova forma di collaborazione e di confronto, risposte concrete alle istanze dei cittadini in vista di nuovi scenari di sviluppo a livello europeo.

Alla luce di queste considerazioni il disegno di legge mira ad avviare l'iniziativa politica che porti al raggiungimento di questi obiettivi istituendo la nuova provincia comprendente 22 comuni con capoluogo la città di San Severo.

La scelta è caduta su quest'ultima innanzitutto perché essa, rispetto agli altri comuni comprendenti la nuova provincia, è quella che possiede maggiore densità abitativa (56.000 abitanti); è sede dell'azienda sanitaria locale FG 1 che comprende 21 comuni per un totale di 220.000 abitanti; sin dal 1580 è sede vescovile.

San Severo, inoltre, è posta al centro dell'Alto Tavoliere, fra le colline del preappennino Dauno e le sue origini storiche risalgono all'epoca delle immigrazioni elleniche, quando l'Italia meridionale cominciò a chiamarsi «Magna Graecia» e da allora conobbe e partecipò alle alterne vicende della storia fatta di dominazioni, lotte, conquiste, cadute e rinascita.

In città vi sono tutte le scuole di ogni ordine e grado e dall'anno scolastico 2000-2001 sarà sede di corsi di laurea del consorzio dell'autonoma università di Foggia.

È l'antico capoluogo della Capitanata; è una città ricca non solo dal punto di vista economico per i suoi vigneti, gli oliveti, gli ortaggi ed il grano, l'artigianato e le medie industrie ma anche per aver dato i natali a uomini illustri come Minuziano, Tondi e tanti altri che ne hanno fatto risuonare il nome in Italia ed all'estero.

Per non parlare poi del famosissimo vino bianco «Il San Severo» che ha avuto particolare rinomanza, soprattutto nella seconda metà del secolo scorso, quando fu conosciuto col proprio nome da molti paesi dell'Europa centrale, quali Germania, Austria ed Ungheria.

Successivamente, l'esportazione di questo vino divenne più intensa verso i paesi legati all'Italia dal Patto della triplice Alleanza e poi proprio per le sue caratteristiche esso venne riconosciuto come vino tipico ed inserito in molti trattati e convenzioni internazionali pregiandosi della denominazione di origine controllata (il primo tra i vini della regione Puglia) rendendo ancora più importante la città di San Severo.

Anche le realtà storico-culturali degli altri comuni interessati alla presente proposta non sono da meno, basti citare San Giovanni Rotondo, le cui origini risalgono ad epoche antichissime (VI-V millennio a.C.), San Marco in Lamis (X-XI secolo) o ancora Torremaggiore del X secolo e tutti insieme

con gli altri, proprio per le loro potenzialità agricole, commerciali e turistiche, necessitano di un'organizzazione amministrativa idonea ad affrontare i problemi economici e gestionali delle politiche di crescita e di sviluppo.

Solo raggruppando questi comuni in una nuova provincia si potrebbero sfruttare le risorse che gli stessi possiedono, programmando uno sviluppo diverso dando nuovo impulso al turismo soprattutto religioso, all'agricoltura e ad una nuova forma di commercializzazione di prodotti tipici di queste comunità incoraggiando e valorizzando il cooperativismo agricolo.

Con questo strumento si può favorire il reale riequilibrio tra zone favorite e quelle che lo sono in misura minore, rimuovendo eventuali ostacoli e barriere, che impediscono una reale crescita culturale e sociale di tutta la provincia.

Alla luce di quanto sinora esposto ci si augura di trovare ampia disponibilità parlamentare alla proposta di istituire la nuova provincia di San Severo che, si badi bene, non vuole cancellare storia e tradizioni, anzi permetterà ai territori interessati di poter contare di più, tenendo conto dei diritti di tutte le zone interessate, specialmente di quelle più bisognose di attenzioni particolari, stabilendo, così come richiesto dalla cosiddetta «legge Bassanini», norme nuove e ampi spazi di autonomia.

Siamo alle soglie del terzo millennio ed una maggiore collaborazione, anche per favorire servizi reali e più efficienti alle popolazioni tutte, dovrebbe essere il traguardo al quale si dovrebbe puntare tutti insieme per giungere alla migliore e più efficace gestione delle risorse nazionali e comunitarie che saranno destinate alla Puglia, al fine di raggiungere una più alta convivenza democratica e sociale, alla quale ambiamo tutti a prescindere dalle connotazioni e dagli schieramenti politici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione della provincia
di San Severo)*

1. È istituita la provincia di San Severo nell'ambito della regione Puglia.

2. La provincia di San Severo è costituita dai sottoelencati comuni: Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Chieuti, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore, Vico del Gargano.

Art. 2.

(Individuazione del capoluogo)

1. Il capoluogo amministrativo della provincia di cui all'articolo 1 è San Severo.

2. Gli uffici e i servizi propri e delegati della regione verranno ubicati, secondo criteri funzionali e di decentramento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la regione Puglia.

Art. 3.

(Norme varie)

1. La provincia di Foggia, entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare

in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Le ripartizioni di cui al comma 1 sono effettuate da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il consiglio provinciale di San Severo hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 4.

(Norme di attuazione)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con proprio decreto, adottano i provvedimenti necessari alla istituzione, nella nuova provincia di San Severo, degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato.

2. I Ministri di cui al comma 1 sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale.

3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede alla costruzione e all'adattamento degli edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. Gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso la prefettura di Foggia e relativi ai cittadini e agli enti dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono

attribuiti per competenza ad organi ed uffici della provincia di San Severo.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

